

OGGETTO: SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, RELATIVA A PRESTAZIONE TEMPORANEA DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO E RIGENERAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EX LINIFICIO SITO IN PIAZZALE FORNI A LODI. REALIZZAZIONE NUOVO POLO STORICO CULTURALE.
INTERVENTO FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA. PNRR M.5.C.2 - INV 2.1. CUP E13D21001000001

Servizi di ingegneria ed architettura

CUP: E13D21001000001

COMUNE DI LODI

Piazza Broletto, 1

26900 LODI

Disciplinare di incarico tra l'Ing. Paolo Beniamino De Vizzi dello Studio De Vizzi con sede a Lodi in Via XX Settembre 8 cap 26900 ed il Comune di Lodi per le prestazioni di cui all'oggetto.

ESTREMI DEL PROFESSIONISTA

- P.I. 07987580961
- C.F. DVZPBN75T17F205A
- Recapiti telefonici 3357781177 - 0371426677
- email studio@devizzi.it
- posta certificata paolobeniamino.devizzi@ingpec.eu
- iscrizione all'Ordine Ingegneri Lodi n. 387 - Ordine Architetti Lodi n. 329

Tra:

1. ing. Giovanni Ligi, Dirigente della Direzione Organizzativa 3 del Comune di Lodi, che interviene, ai sensi e per gli effetti dell'art.107, terzo comma, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., in nome e per conto dell'Amministrazione comunale con sede in piazza Broletto 1 (P.I. 03116800156);
e
2. l'Ing. Paolo Beniamino De Vizzi con studio a Lodi in Via XX Settembre 8 iscritto all'Ordine ingegneri della Provincia di Lodi al n. 387

PREMESSO CHE:

Dato atto che:

- Questo Ente, con apposita Deliberazione G.C. n. 27 del 02.04.2024 ha approvato il progetto esecutivo, poi aggiornato con determinazione Dirigenziale n. 293 del 3.04.2024, per la realizzazione dei lavori in oggetto.
- La procedura di affidamento dei lavori, trattandosi di appalto integrato, è già stata espletata su PFTE e con consegna del progetto definitivo.
- Si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di ingegneria di cui all'oggetto, in quanto, da una verifica operata all'interno della Direzione 3 si è verificata l'impossibilità di eseguire le attività richieste dalla vigente norma in quanto trattasi di lavoro complesso e che necessita di professionalità specifiche non presenti all'interno dell'Ente. Il servizio dovrà essere svolto secondo le prescrizioni indicate nel Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel DM 7/03/18 n. 49, nonché di tutte le leggi e le norme vigenti in materia di edifici vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e di ogni altra attività prevista nel presente capitolato, ivi

comprese a titolo indicativo ma non esaustivo, le norme antisismiche,

Visto che:

- Il RUP arch. Roberto Munari, ha interpellato l'ing. Paolo Beniamino De Vizzi al fine di concordare un disciplinare d'incarico per le prestazioni in oggetto;

Premesso quanto sopra, tra i sottoscritti:

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 – VALIDITA' DELLE PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante del presente disciplinare.

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

1. Il servizio verrà attivato a seguito di apposita comunicazione trasmessa dal RUP, di consegna anticipata.
2. I termini per lo svolgimento, visto il servizio temporaneo richiesto la tempistica calcolata con la curva di produzione del cantiere, dedotta dal progetto esecutivo e calcolata su una produzione di **€ 2.300.000,00** sarà efficace dal **31/01/2025**.

Art. 3 – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente e adempie alle prescrizioni di cui l'Art.92 D.Lgs. 81/2008, in particolare:

1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.Lgs. N. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. n. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lg. 81/08 e il fascicolo di cui all'articolo 91 D.lg. 81/08, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, dandone evidenza con verbali;
4. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D.lg. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
6. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
7. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra l'altro, dovrà:

8. trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;
9. per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
10. pronunciarsi sulle proposte entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s'intendono respinte. In nessun caso le proposte formulate, possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati;
11. sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri della sicurezza;
12. produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi all'opera eseguita con versione definitiva del fascicolo su supporto cartaceo e magnetico.
 - Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, raccoglie, verifica e conserva le seguenti
 - informazioni relative al cantiere:
 - i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato e di tutte le figure che hanno preso parte al cantiere (maestranze, tecnici, fornitori, visitatori) attraverso il foglio presenze che le imprese affidatarie gli inviano per conoscenza tramite fax – mail quotidianamente;
 - i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
 - copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori partecipa e collabora alle azioni di coordinamento con le altre attività lavorative presenti o interferenti con il cantiere e laddove riscontri direttamente le necessità di attuare le azioni di coordinamento, dovrà segnalare l'esigenza, disponendo, se del caso, ai relativi provvedimenti.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà partecipare periodicamente alle riunioni con il RUP e con la Direzione Lavori, dove fornirà rendicontazione sulle criticità affrontate nelle fasi lavorative nel periodo antecedente la riunione periodica, in particolar modo su tutte le attività che hanno comportato interferenze; dovrà inoltre esporre le criticità per le lavorazioni previste fino alla data della riunione successiva.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà garantire l'opportuna e necessaria presenza in cantiere, rendendo edotto il RUP, con rapporti informativi che invierà, in giornata, per conoscenza tramite fax e/o mail. La presenza in cantiere dovrà comunque essere assicurata per le lavorazioni le cui modalità esecutive comportano un elevato rischio per i lavoratori di cui all'allegato XI e art. 66 D.Lgs. 81/2008 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolgerà ogni altra attività per assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti di cui al

D.lgs. 81/2008 per garantire la realizzazione dei lavori in piena sicurezza

Resta a completo carico del soggetto a cui è affidato l'incarico, ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

1. Nello svolgimento dell'incarico il Professionista si obbliga a:

- Diligenza – prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme regolamentari vigenti, nonché di quelle deontologiche proprie della professione.
- Divieto di ritenzione – trattenere, ai sensi dell'art. 2235 del C.C., la documentazione eventualmente fornita dal Comune di Lodi per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico.
- Segreto professionale – rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico, né degli stessi può essere fatto uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche gli eventuali collaboratori mantengano lo stesso segreto professionale.
- Trasparenza – impegnarsi a comunicare al Comune di Lodi tutte le informazioni in ordine all'esecuzione dell'incarico.
- Nell'adempimento dell'incarico il Professionista deve porre in essere tutti i mezzi concettuali ed operativi per il suo esatto e corretto adempimento, valutato alla stregua della diligentia quam in concreto.
- Nell'espletamento dell'incarico il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme relative alla sicurezza, regolamentate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e di quelle del Codice dei Contratti, impegnandosi a svolgere il compito assegnato secondo lo schema del presente disciplinare.
- Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Professionista s'impegna ad espletare l'incarico in conformità anche alle normative che saranno successivamente emanate e la cui applicazione sarà obbligatoria o anche solo opportuna.
- Nel corso dell'espletamento dell'incarico il Professionista dovrà tenere stretti contatti e prestare la propria fattiva collaborazione, quando richiesta, anche con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), individuato dal Comune di Lodi per i lavori oggetto del presente incarico, fermi restando i requisiti della prestazione d'opera intellettuale.

Art. 5 – COMPENSI PROFESSIONALI

1. L'importo delle prestazioni professionali per un importo lavori di **€ 2.300.000,00** è stato concordato come da costi D.M. 17.06.2016 posti a base d'offerta in procedura Sintel, in € 64'782,76 oltre I.V.A. di legge vigente al momento della fatturazione e CNPAIA che deriva da un importo di € 52'165,28 oltre € 12'617,48 per spese, alla sola voce spese viene applicato un sconto del 97,00%, pertanto l'importo complessivo delle prestazioni pattuito è pari a **€ 52'543,80 (cinquantaduemilacinquecentoquarantatre/80 euro)**.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		
Imponibile		52.543,80 €
CNPAIA 4%		2.101,75 €
I.V.A. 22 %		12.022,02 €
TOTALE		66.667,57 €

2. L'importo complessivo indicato nel presente disciplinare costituisce il limite di affidamento non superabile; pertanto l'incaricato si farà parte diligente e verificherà costantemente che le somme dovute a qualsiasi titolo non eccedano l'importo concordato;
3. Qualora si prospetti il superamento della somma impegnata è fatto divieto al professionista di proseguire l'incarico ed è suo onere comunicare immediatamente all'Amministrazione committente tale evenienza con relazione analitica.
4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta l'impossibilità per il Comune di Lodi di corrispondere qualsiasi somma sia a titolo di onorario che di spesa.

Art. 6 – TEMPO UTILE PER LO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO E PENALI

1. Il professionista si impegna a svolgere le prestazioni concordate ed a produrre gli elaborati necessari alla conduzione dell'incarico **fino al 31/01/2025**;

Art. 7 – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del compenso pattuito nel presente disciplinare d'incarico verrà effettuata per acconti nel modo seguente:
 - 20% dell'importo dovuto come anticipo all'avvio dei lavori
 - 70% dell'importo dovuto proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori che saranno emessi, entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di arrivo della fattura
 - 10% dell'importo alla data di fine delle prestazioni di cui al presente incarico **(31/01/2025)**, entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di arrivo della fattura
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, il professionista allega al presente disciplinare il modello fornito dall' Amministrazione comunale.

Art. 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. La Stazione Appaltante fornirà all'Aggiudicatario dell'appalto tutte le necessarie informazioni di cui dispone, oltre alla documentazione progettuale: progetto definitivo ed esecutivo (attualmente in fase di verifica), utili all'espletamento dell'incarico.
2. Sulla base di detta documentazione il tecnico/i dovrà dare avvio alla propria attività, nei termini indicati a seguire, proponendo tempestivamente le soluzioni organizzative che intende adottare che saranno valutate congiuntamente con il RUP.

Art. 9 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati ed i documenti oggetto dell'incarico resteranno di proprietà del Comune di Lodi, salva la tutela della proprietà intellettuale.

Art. 10 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali: Polizza RC professionale n. Cert. PI-2634142447 rilasciata da ARCH INSURANCE (EU) DAC per il massimale per sinistro ed in aggregato annuo di € 2'000'000 e di essere in regola con il pagamento dei relativi premi.

Art. 11 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - L.13/08/2010 N. 136

1. L'Incaricato dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e, di seguito, comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato al presente incarico od ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, nonché le generalità e codice

fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:

C/C 1000/00061969 – Agenzia di via Volturno Lodi (LO) – Codice IBAN IT IT68C0306920310100000061969

2. Le persone delegate ad operare sul citato conto sono:
Fabrizia Palavicini CF PLVFRZ75E49E648E
3. L'Incaricato si impegna a comunicare ogni variazione relativa ai dati di cui sopra entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

ART. 15 – ADEMPIMENTO OBBLIGHI GDPR 2016/679

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo n° 2016/679 (il "GDPR"), l'Amministrazione committente, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori designa l'Incaricato ai sensi dell'art. 28 GDPR con riferimento al trattamento dei dati dell'Amministrazione committente stessa di cui dovesse venire a conoscenza per l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
2. Gli Incaricati si impegnano a fornire idonea informativa al proprio personale in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali dell'Amministrazione committente, secondo le pattuizioni contenute nel contratto di nomina a responsabile esterno.
3. È espressamente convenuto, sin da ora, tra le Parti, che la designazione degli Incaricati quali responsabili del trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione committente è titolare, rimarrà valida sino alla perdita di efficacia del presente contratto per qualsivoglia ragione. L'Incaricato si obbliga, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione committente in relazione ad ogni eventuale richiesta e/o pretesa di qualunque natura dovesse essere loro formulata da terzi a causa del mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo

Art. 16 – FORMAZIONE OBBLIGATORIA

1. Con la sottoscrizione del presente disciplinare i professionisti dichiarano di avere adempiuto agli obblighi della formazione permanente.

Art. 17 – VALIDITA' DEL DISCIPLINARE

1. Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il professionista, mentre lo diventerà per l'Amministrazione solo dopo la sua approvazione a mezzo di specifica determinazione dirigenziale.

Art. 18 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si rinvia alle disposizioni del C.C. sulle professioni intellettuali di cui all'art. 2229, alla normativa vigente in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 19 – CONTROVERSIE

1. Previa verifica di accordo transattivo, per la soluzione delle controversie è competente il Tribunale di Lodi.

Art. 20 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidato, l'Incaricato elegge domicilio presso il proprio studio in Lodi, via XX Settembre,

8. Per ogni comunicazione via email, il Professionista incaricato indica come propri i seguenti indirizzi:

1. Email: **studio@devizzi.it**
2. Pec: **paolobeniamino.devizzi@ingpec.eu**

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, 25/10/2024

PER IL COMUNE DI LODI

IL PROFESSIONISTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)